

REGOLAMENTO AZZURRI E DELEGAZIONI



RIFERIMENTI NORMATIVI

Di seguito sono riportati i riferimenti più importanti presenti nello Statuto del Coni, nello Statuto della FISR e nel Codice di comportamento sportivo del Coni che devono essere costante punto di riferimento per tutti i componenti delle delegazioni federali rappresentanti la Nazionale Italiana.

STATUTO DEL CONI

Art. 31 – Atleti

omissis...

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

STATUTO DELLA FEDERAZIONE ITALIANA SPORT ROTELLISTICI

ART. 12 Doveri dei tesserati

Omissis...

3. Gli atleti selezionati per le squadre Nazionali Italiane sono tenuti a rispondere alle convocazioni e ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito, come disposto nell'apposito Regolamento degli Azzurri emanato dal Consiglio Federale.

omissis...

2. Principio di lealtà

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva.

3. Divieto di alterazione dei risultati sportivi

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di compiere, con qualsiasi mezzo, atti diretti ad alterare artificialmente lo svolgimento o il risultato di una gara ovvero ad assicurare a chiunque un indebito vantaggio nelle competizioni sportive.

4. Divieto di doping e di altre forme di nocimento della salute

E' fatto divieto ai tesserati, gli affiliati e agli altri soggetti dell'ordinamento sportivo di tenere comportamenti comunque in violazione o in contrasto con la disciplina antidoping in vigore. I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi altra condotta atta a recare pregiudizio alla salute dell'atleta.

5. Principio di non violenza

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono adottare comportamenti o rilasciare dichiarazioni che in qualunque modo determinino o incitino alla violenza o ne costituiscano apologia.

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi condotta suscettibile di ledere l'integrità fisica e morale dell'avversario nelle gare e nelle competizioni sportive e adottano iniziative positive per sensibilizzare il pubblico delle manifestazioni sportive al rispetto degli atleti, delle squadre e dei relativi sostenitori.

6. Principio di non discriminazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono astenersi da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all'origine etnica o territoriale, al sesso, all'età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.

7. Divieto di dichiarazioni lesive della reputazione

I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo non devono esprimere pubblicamente giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altri persone o di organismi operanti nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

REGOLAMENTO AZZURRI E DELEGAZIONI NAZIONALI

Sommario

ART. 1 - DEFINIZIONE DI ATLETA "AZZURRO"	5
ART. 2 - FORMAZIONE DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI.....	5
ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI.....	5
ART. 4 - ABBIGLIAMENTO	6
ART. 5 - CAPITANO DELLA SQUADRA	6
ART. 6 - ALFIERE DELLA SQUADRA	7
ART. 7 - DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI" E DELLE RISPETTIVE SOCIETA'	7
ART. 8 - DOVERI DELLO STAFF	8
ART. 9 - DIRITTI DEGLI "AZZURRI"	8
ART. 10 - DISPOSIZIONI MEDICHE E ANTIDOPING	8
ART. 11 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE	9
ART. 12 – PROVVEDIMENTI	9
ART. 13 – VESTIZIONE E GIURAMENTO	10

ART. 1 - DEFINIZIONE DI ATLETA "AZZURRO"

1. La qualifica di "Azzurro" è riconosciuta esclusivamente agli atleti che, compiuti i 16 anni, su convocazione dei competenti Organi Federali, partecipino effettivamente ai Campionati Europei e/o Mondiali o alle manifestazioni internazionali ufficiali.
2. I doveri previsti dal presente Regolamento sono applicati anche a tutti gli atleti convocati di età inferiore ai 16 anni.

ART. 2 - FORMAZIONE DELLE DELEGAZIONI NAZIONALI

1. Sono considerate Delegazioni Nazionali quelle formate dai competenti Organi Federali, per tutte le manifestazioni internazionali a cui prende parte la Nazionale Italiana, composte da atleti scelti nell'intero territorio nazionale appartenenti alle fasce d'età previste dai regolamenti internazionali, e dagli staff di supporto.
2. Con il termine di staff si intendono tutte le figure previste nel successivo articolo 3 con eccezione degli atleti.
3. La composizione delle Delegazioni è di competenza del Presidente Federale, sentiti: il Commissario Tecnico di disciplina, il Responsabile di disciplina e il Segretario Generale, ognuno per le proprie responsabilità.
4. Nella composizione delle Delegazioni si dovrà tener conto non soltanto dei valori sportivi, ma anche di quelli morali e disciplinari.

ART. 3 - COMPOSIZIONE DELLE DELEGAZIONI

1. Di norma una Delegazione è formata da:
 - a) il Rappresentante Ufficiale della Federazione con funzioni di Capo Delegazione;
 - b) il Commissario tecnico;
 - c) gli atleti;
 - d) il responsabile di disciplina o suo delegato
 - e) un medico;
 - f) un membro della Segreteria Federale;
2. secondo le necessità possono completare la Delegazione le seguenti figure:
 - g) uno o più allenatori e tecnici federali;
 - h) altre figure parasanitarie, tecniche o con funzioni organizzative a seconda delle peculiarità della disciplina.
3. Il Presidente è il Rappresentante Ufficiale della Federazione.
In caso di impedimento può delegare in sua vece, in via prioritaria un Consigliere Federale o un altro Dirigente Federale. Il Rappresentante Ufficiale della Federazione è il Capo Delegazione e assolve a tutte le funzioni di rappresentanza e tiene i necessari rapporti con le Autorità Sportive e non sportive straniere. Egli ha la direzione generale della Delegazione e la responsabilità della sua condotta disciplinare, dal momento del ritrovo a quello dello scioglimento della comitiva previsto dal comunicato ufficiale di convocazione. Tutti i componenti della Delegazione sono rigorosamente tenuti a seguirne le disposizioni.
4. Il Commissario Tecnico è responsabile della conduzione tecnica della Squadra e del comportamento degli atleti e dei tecnici durante tutta la competizione oggetto della convocazione e in particolar modo sul campo di gara.
5. Il componente la Segreteria Federale ha funzioni amministrative alle dirette dipendenze del Capo Delegazione. Inoltre ha la cura diretta degli aspetti logistici, secondo le direttive e le deliberazioni federali.

6. Il medico ha il compito di fornire l'assistenza sanitaria ai componenti la Delegazione e di collaborare con il Commissario Tecnico.
7. Il Dirigente tecnico o organizzativo, quando presente, collabora con il Capo Delegazione e con il Commissario Tecnico su tutti gli aspetti organizzativi e tecnici;
8. Gli allenatori e i tecnici, quando presenti, sono collaboratori del Commissario Tecnico.
9. Le altre figure previste al punto h) del primo comma del presente articolo, quando presenti, sono a disposizione del Commissario Tecnico in relazione alle loro mansioni;
10. Per ogni trasferta sarà redatta a cura del Capo Delegazione una relazione sugli aspetti tecnici salienti, logistici, amministrativi e sul comportamento dei componenti la Delegazione. Il Commissario tecnico ed il componente della Segreteria federale produrranno a loro volta relazioni rispettivamente sugli aspetti tecnici ed amministrativi della missione. Tutte le relazioni devono essere trasmesse alla Segreteria Generale, che provvederà a recapitarle agli organi ed uffici competenti.

ART. 4 - ABBIGLIAMENTO

1. Dal momento del ritrovo al momento in cui la Delegazione si scioglie (comunicato ufficiale di convocazione), ivi comprese tutte le manifestazioni di visibilità pubblica, gli atleti e i componenti la delegazione (art.3 lettera b, d, e, f, g, h) sono tenuti a vestire unicamente ed esclusivamente i capi di abbigliamento e gli accessori forniti dalla FISR. Le specifiche indicazioni nel merito, durante le manifestazioni, saranno comunicate dal Capo Delegazione e/o dal Commissario Tecnico. Fa eccezione l'abbigliamento personale di gara consentito dalle norme delle specifiche discipline.
2. L'abbigliamento delle Delegazioni, in genere, si compone di una tenuta di "Rappresentanza", di una tenuta allenamento e di una tenuta di gara.
3. Esso rappresenta simbolicamente l'Italia sul territorio nazionale e all'estero, e va onorato con un comportamento moralmente e sportivamente degno.
4. Gli atleti azzurri hanno l'obbligo di indossare esclusivamente l'abbigliamento ed i materiali tecnici, compresi i pattini, se forniti dalla Federazione.
5. L'abbigliamento in dotazione alle Delegazioni deve essere indossato solo in occasione di manifestazioni ufficiali alle quali l'atleta sia convocato dalla Federazione o in specifiche occasioni di rappresentanza a seguito di autorizzazione federale.
6. L'abbigliamento fornito dalla Federazione rimane in dotazione all'atleta. Nel caso di ulteriori convocazioni coloro che lo avessero smarrito o reso inservibile saranno tenuti ad acquistarne un altro a proprie spese.
7. Nel caso in cui la Federazione fornisca oltre l'abbigliamento sportivo un abbigliamento di rappresentanza ai componenti dello staff facente parte delle Delegazioni, quest'ultimi sono tenuti ad indossare detto abbigliamento sulla base delle indicazioni fornite dal Capo Delegazione.

ART. 5 - CAPITANO DELLA SQUADRA

1. Il Commissario Tecnico, per ogni manifestazione designerà, il Capitano della Squadra Azzurra, scegliendolo fra gli atleti compresi nella Squadra stessa, che, abbia attitudine a ricoprire il ruolo, oltre a spiccati requisiti di ordine morale.
2. La qualifica di Capitano della Squadra Azzurra costituisce titolo di onore ed impegna chi ne è insignito ad essere di alto esempio ai propri compagni.

3. Le funzioni di Capitano sono quelle di rappresentanza nelle cerimonie sul campo, di assistenza morale agli altri atleti, di rispettosa e disciplinata esposizione ai dirigenti della Squadra delle esigenze e delle necessità degli atleti. Egli è incaricato al ritiro dei trofei e quant'altro
4. Negli schieramenti e nelle sfilate, quando possibile in relazione ai protocolli previsti dagli organizzatori, il Capitano prende posto in testa alla Squadra.

ART. 6 - ALFIERE DELLA SQUADRA

1. L'atleta più giovane di età facente parte della Squadra sarà di volta in volta designato al ruolo di alfiere.
2. Compito dell'alfiere è quello di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

ART. 7 - DOVERI DEGLI ATLETI "AZZURRI" E DELLE RISPETTIVE SOCIETA' SPORTIVE

1. L'onore di vestire la Maglia Azzurra costituisce il massimo riconoscimento di ordine sportivo e morale per gli atleti tesserati alla FISR.
2. Dal momento in cui indossa la Maglia Azzurra l'atleta assume l'obbligo della più assoluta disciplina ed è tenuto all'osservanza delle disposizioni del CONI, in particolare a quelle di cui ai punti da 2 a 7 del Codice di comportamento sportivo, di quelle Federali e di quelle del Rappresentante ufficiale della Federazione.
3. L'atleta "Azzurro" deve fare tutto ciò che è nelle sue possibilità fisiche e morali per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia e della Federazione, affrontando le competizioni con, con lealtà, fair play ed impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.
4. La qualifica di "Azzurro" costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.
5. Tutti gli atleti sono pertanto rigorosamente tenuti a rispondere prontamente ad ogni invito o convocazione per allenamenti, per controlli, per selezioni o per la partecipazione a manifestazioni ufficiali.
6. L'atleta che:
 - a. senza un giustificato e documentato motivo non dà la propria adesione o disponibilità alle convocazioni Federali;
 - b. senza un giustificato e documentato motivo non si presenta al raduno della Nazionale dopo aver dato la propria disponibilità;
 - c. si ritira o abbandona senza autorizzazione la Squadra Nazionale durante il raduno di preparazione o durante una manifestazione agonistica;
 - d. venga allontanato dal raduno o dalla manifestazione agonistica dai responsabili federali;

sarà deferito, su segnalazione del Commissario tecnico Capo Delegazione o del Dirigente Tecnico, agli Organi competenti per i provvedimenti disciplinari del caso, fatti salvi i provvedimenti tecnici assunti dai competenti Organi o Organismi Federali.

L'atleta "Azzurro" a cui siano state inflitte, dai competenti organi di Giustizia Federale, squalifiche per un periodo complessivamente superiore a 2 anni, pur conservando la qualifica, perde tutti i diritti previsti in questo Regolamento.

Le giustificazioni per motivi sanitari dovranno essere accompagnate da idonea certificazione che verrà trasmessa al medico di Disciplina per l'adozione di eventuali specifiche terapie ai fini, del recupero dell'integrità fisica.

7. Durante il periodo del raduno nessun convocato potrà disputare con la propria Società Sportiva attività agonistica di qualsiasi genere, se non espressamente autorizzato.
8. Le Società Sportive di appartenenza degli atleti convocati sono obbligate a tenere i contatti tra gli atleti e gli Organi Federali competenti.
9. Le Società Sportive sono tenute a far rispettare dai propri atleti le disposizioni federali al riguardo ed a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi federali e dei tecnici preposti alla preparazione delle Squadre Azzurre.
10. La Società Sportiva che si rende direttamente o indirettamente responsabile dell'assenza dell'atleta convocato, sarà anch'essa deferita agli Organi Disciplinari.

ART. 8 - DOVERI DELLO STAFF

11. Le disposizioni dell'articolo 7 previste ai commi 1, 2, 4, 5, 6, 7 e 8 9 sono applicate anche alle altre figure presenti nello Staff della Delegazione. In questo caso la segnalazione ai competenti organi, per i successivi provvedimenti, sarà compito del Capo Delegazione.

ART. 9 - DIRITTI DEGLI "AZZURRI"

1. Tutti gli atleti "Azzurri" saranno iscritti in un Albo d'Onore, conservato presso la FISR.
2. Gli atleti "Azzurri" vincitori di Campionati Europei e Mondiali nella categoria Senior che ne fanno espressa richiesta riceveranno altresì dalla Federazione una tessera di riconoscimento, che darà loro diritto di libero accesso in tutte le manifestazioni che si svolgono in Italia, organizzate dalla FISR dai suoi organi o da Enti affiliati, compatibilmente con le disponibilità di tessere assegnate dal Coni.
3. Gli atleti "Azzurri" potranno altresì fruire di eventuali particolari agevolazioni stabilite dal Consiglio Federale o indicate nei regolamenti federali.

ART. 10 - DISPOSIZIONI MEDICHE E ANTIDOPING

1. Ogni atleta "azzurro" ha l'obbligo di comunicare tempestivamente al responsabile medico della FISR eventuali malesseri, impedimenti fisici ed eventuali farmaci e/o integratori assunti o che si intende assumere, ed a sottoporsi esclusivamente agli accertamenti medico-sportivi richiestigli dallo stesso e ad eseguirne le eventuali prescrizioni sanitarie ricevute.
2. Il certificato medico di idoneità agonistica da presentare in occasione della convocazione deve avere scadenza successiva al periodo della convocazione stessa.
3. L'atleta con atto implicito di risposta alla convocazione:
 - a. dichiara di essere a conoscenza e di condividere l'azione svolta da NADO ITALIA, quale organizzazione Nazionale cui compete la massima autorità e responsabilità in materia di attuazione ed azione del programma Mondiale Antidoping WADA , per la valorizzazione e la difesa dello sport quale strumento educativo e culturale, di protezione e cura della vita e dell'integrità, fisica, sociale, dei suoi valori etici irrinunciabili di solidarietà e lealtà fra gli atleti, di rispetto per le regole, di imparzialità e regolarità delle competizioni.
 - b. dichiara di essere consapevole che il doping danneggia l'etica dello sport e di tutti i suoi principi morali, annulla il valore del risultato sportivo e costituisce espressione di malafede, di abuso del proprio corpo e di debolezza morale, oltre a nuocere gravemente alla salute, di pregiudicare lo sviluppo della

- personalità e arrecare grave danno alla credibilità ed all'immagine del mondo dello sport e delle sue istituzioni;
- c. si impegna quindi di rispettare la normativa Antidoping del CIO, il codice VADA e i relativi standard Internazionali, le norme sportive antidoping del CONI nonché quelle equivalenti del paese ospitante.
 - d. si impegna a perseguire il risultato sportivo ed il successo personale, nel rispetto dei principi olimpici, antepoendo il bene comune e la reputazione dello sport al successo personale, senza ricercare la vittoria a qualunque costo. Oltre al rifiuto assoluto di far uso di sostanze e/o metodi proibiti, l'atleta si impegna ad astenersi comunque all'uso dell'utilizzo di qualsiasi farmaco, anche se lecito, senza tuttavia una giustificata esigenza terapeutica, evitando di detenere farmaci a titolo personale non certificati e/o non prescritti dal medico federale.
 - e. è consapevole che è tenuto a fornire ed aggiornare i dati contenuti nelle rispettive informazioni sulla reperibilità (Whereabouts) in modo tale che questi risultino sempre accurati e completi, atteso che l'inosservanza di tale disposizione può comportare l'accertamento di eventuali profili di natura disciplinare e di una eventuale sanzione per violazione della normativa antidoping.

ART. 11 - PUBBLICITA' E SPONSORIZZAZIONE

1. I diritti di immagine, pubblicitari e di sponsorizzazione in qualsiasi modo connessi all'attività svolta dalla FISR appartengono alla FISR stessa per cui ne è vietato l'utilizzo, per scopi personali, da parte dei componenti le Rappresentative Nazionali.
2. Gli atleti "Azzurri", i dirigenti, gli allenatori, i tecnici, i medici federali e gli altri eventuali accompagnatori, accettano che la loro immagine individuale, limitatamente alla loro attività a favore delle nazionali, e collettiva possa essere utilizzata dalla FISR per scopi pubblicitari e di sponsorizzazione.
3. Durante le competizioni e in ogni momento di attività ufficiale, ivi comprese le premiazioni, le interviste pre e post gara e durante tutto il periodo di convocazione, per gli allenamenti, o in occasione di qualsiasi altra manifestazione della Federazione in cui vi sia presenza di pubblico, stampa, radiotelevisione, operatori fotografici e cinematografici, ogni componente è tenuto ad usare esclusivamente il materiale tecnico e l'abbigliamento indicato dalla FISR.
4. E' permesso, ai soli atleti delle categorie Junior e Senior, di apporre adesivi di limitate dimensioni, di sponsor personali sugli accessori e materiali di gara, anche se forniti da FISR. In questo caso l'atleta dovrà chiedere preventiva autorizzazione alla FISR indicando azienda sponsorizzata e modalità di applicazione dell'adesivo. FISR provvederà all'autorizzazione solo nel caso in cui la sponsorizzazione proposta non sia in contrasto con contemporanee sponsorizzazioni attive federali e al contempo la proposta di sponsorizzazione risponda a principi morali e di etica sportiva.

ART. 12 – PROVVEDIMENTI

1. L'inosservanza degli obblighi del presente regolamento costituisce mancanza disciplinare e sarà soggetta alle sanzioni previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva nonché ai seguenti provvedimenti disciplinari:
 - a. richiamo scritto;
 - b. sospensione dalla squadra o rappresentativa nazionale;
 - c. esclusione dalla squadra o rappresentativa nazionale;

2. Durante il periodo di convocazione i provvedimenti disciplinari di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere disposti dal Capo Delegazione e, nel caso riguardino gli atleti, sentito il Commissario Tecnico. I provvedimenti di cui ai precedenti punti b) e c) saranno segnalati agli organi di giustizia sportiva federale. Fermo restando quanto previsto negli appositi regolamenti in merito alle sanzioni in materia di doping, nel caso in cui, a seguito di mancati controlli dovuti alla ingiustificata presenza dell'atleta interessato, vengano addebitate a FISR le spese del controllo, FISR eserciterà diritto di rivalsa economica nei confronti della Società Sportiva di tesseramento dell'atleta considerata responsabile in solido dell'inadempienza e l'atleta sarà segnalato agli organi di giustizia per eventuali sanzioni disciplinari non pecuniarie.

ART. 13 – VESTIZIONE E GIURAMENTO

1. L'atleta che, per la prima volta, è chiamato a far parte della Squadra Nazionale, riceverà dal Rappresentante Ufficiale della Federazione la Maglia Azzurra, alla presenza del Capitano.
2. Indossata la Maglia Azzurra, egli pronuncerà il giuramento con la seguente formula:
“Giuro di lottare con ogni mia energia fisica e morale e con assoluta lealtà, per l'onore della Maglia Azzurra che è il simbolo sportivo della mia Patria”.